



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.9.2008
COM(2008) 585 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano e dall'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura¹.

Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo concernenti la limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco, che sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008.

Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie altamente migratorie nell'Oceano Indiano, tenuto conto dei modelli di pesca tradizionali e della presenza attiva della flotta comunitaria dedita alla cattura di specie altamente migratorie nella zona IOTC negli anni di riferimento 2006 e 2007, occorre stabilire il numero di navi comunitarie che praticano la pesca del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco, nonché la capacità corrispondente, espressa in stazza lorda, e la relativa ripartizione tra gli Stati membri interessati.

Nel 2007, i partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO) hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale, che sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008.

In conformità delle misure provvisorie adottate dalla SPFO nel 2007, per il 2008 è opportuno limitare la presenza della Comunità nella zona SPFO, in termini di pescherecci attivi e corrispondente capacità espressa in GT, alla presenza registrata nel 2007 e ripartire il numero massimo di pescherecci comunitari tra gli Stati membri interessati.

La presente proposta apporta le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 40/2008.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca.

¹ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano e dall'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca², in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio⁴ stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo concernenti la limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco, che sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008.
- (3) Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie altamente migratorie nell'Oceano Indiano, tenuto conto dei modelli di pesca tradizionali e della presenza attiva della flotta comunitaria dedita alla cattura di specie altamente migratorie nella zona IOTC negli anni di riferimento 2006 e 2007, occorre stabilire il numero di navi comunitarie che praticano la pesca del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco, nonché la capacità corrispondente, espressa in stazza lorda, e la relativa ripartizione tra gli Stati membri interessati.

² GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

- (4) Nel 2007, i partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO) hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale, che sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008.
- (5) In conformità delle misure provvisorie adottate dalla SPFO nel 2007, per il 2008 è opportuno limitare la presenza della Comunità nella zona SPFO, in termini di pescherecci attivi e corrispondente capacità espressa in GT, alla presenza registrata nel 2007 e ripartire il numero massimo di pescherecci comunitari tra gli Stati membri interessati.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008

Il regolamento (CE) n. 40/2008 è così modificato:

- (1) L'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale

1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	22	61 400
Francia	18	33 300
Italia	1	2137

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite."

- (2) L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco

1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	27	11 600
Francia	25	1940
Portogallo	26	10 100
Regno Unito	4	1 400

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
 3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite."
- (3) L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

Pesca pelagica — Limitazioni della capacità

1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura degli stock pelagici nel 2008 è limitato a 8 unità e la corrispondente capacità non supera 63 000 GT del livello complessivo di GT.

Il numero massimo di navi comunitarie è ripartito come segue tra gli Stati membri:

Stato membro	Numero massimo di navi
Germania	1
Lettonia	1
Lituania	2
Paesi Bassi	2
Polonia	2

2. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
3. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera, ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche."

Articolo 2 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente